



COMUNE DI CAMPORGIANO

Provincia di Lucca

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.10 DEL 23-03-2017

Camporgiano, li 30-03-2017

La Responsabile Ufficio Segreteria
Lenzi Sabrina

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IRPEF ANNO 2017 - APPROVAZIONE.

L'anno duemiladiciassette il giorno ventitre del mese di marzo alle ore 18:00, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

PIFFERI GUASPARINI FRANCESCO	P	SUFFREDINI MARIO	P
BIAGIONI TIZIANA	P	RONTANINI GINO	P
POCAI EMO	P	LUPORINI PAOLO	P
COMPARINI GASTONE	P	FABBRI DANILO	A
GRANDINI GIOVANNI IACOPO	P	LORENZETTI CRISTIAN	A
ROSSI SERENA	P		

ne risultano presenti n. 9 e assenti n. 2.

Assume la presidenza il Signor PIFFERI GUASPARINI FRANCESCO in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO Signor BELLUCCI FRANCESCA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

Soggetta a controllo	N	Immediatamente eseguibile	S
----------------------	---	---------------------------	---

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione;

"IL CONSIGLIO COMUNALE

- Visto il Regolamento comunale della “Addizionale comunale all’IRPEF” approvato con propria deliberazione n. 14 del 19/04/2007 e modificato con ultima delibera di consiglio comunale n. 14 del 08/05/2015 e, in particolare, l’art. 2 per il quale: **“L’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali, come stabilito dall’art. 1, comma 3 del Decreto Legislativo 28.09.1998, n. 360 e successive modifiche ed integrazioni”** ;
- Richiamato, altresì l’art. 4 del regolamento sull’Addizionale Comunale all’IRPEF con il quale si stabiliva la soglia di esenzione per i redditi ad euro 15.400,00 (quindicimilaquattrocento);
- Attesa la necessità di fissare l’aliquota dell’addizionale valevole per l’anno 2017;
- Ritenuto, in ragione dell’esigenza di assicurare il pareggio economico – finanziario del bilancio, confermare per l’anno 2017 la stessa percentuale dello **0,8%** già stabilita per l’anno 2016, confermando, altresì, la soglia di esenzione per i redditi pari o inferiori ad euro **15.400,00** (quindicimilaquattrocento/00) così come attualmente previsto dal regolamento relativo all’addizionale comunale all’IRPEF come da ultima modifica di cui alla delibera consiliare n. 14 del 08/05/2015;
- Preso atto che, sulla scorta del criterio di cassa (incassi in conto residui e in conto competenza rispettivamente dell’anno precedente e del secondo anno precedente quello di riferimento), è possibile ipotizzare un gettito della addizionale di € 73.000,00 a fronte di una aliquota dell’imposta fissata allo 0,8%;
- Richiamato l’articolo unico comma 169 della legge 296/2006 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;
- Visto il comma 454 dell’art.1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 che ha prorogato, dal 31 dicembre 2016 al 28 febbraio 2017 il termine di approvazione da parte dei comuni, delle città metropolitane e delle province dei bilanci di previsione per l’esercizio finanziario 2017 di cui all’art. 151 del TUEL approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, termine ulteriormente differito al 31 marzo dal D.L. 30 dicembre 2016 (cosiddetto decreto mille proroghe);

- Visto, per quanto possa occorrere, l'art. 1, comma 11 del D.L. 13 agosto 2011, come modificato, da ultimo, con l'art. 13, comma 16, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, conv. in legge n. 214 del 22 dicembre 2011 per il quale :<< **La sospensione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. È abrogato l'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; sono fatte salve le deliberazioni dei comuni adottate nella vigenza del predetto articolo 5. Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo** >>;
- Richiamato altresì l'art. 1, comma 42, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di stabilità 2017) che, attraverso la modifica del comma 26 della legge di stabilità 2016, estende al 2017 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali, rispetto ai livelli deliberati per l'anno 2016, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);
- Visto il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo n. 267 del 18.8.2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Acquisito il parere favorevole espresso dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012;
- Visto l'allegato parere favorevole, espresso dal Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49 Decreto Legislativo del 18.08.2000, n. 267;

Con n. 9 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 0 astenuti, resi nelle forme di legge dai n. 9 Consiglieri presenti e votanti nella pubblica seduta,

DELIBERA

- 1) per l'anno 2017, l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF è confermata nella stessa misura di **0,8 punti percentuali**, già stabilita per l'anno precedente, confermando, altresì, la soglia di esenzione per i redditi pari o inferiori ad euro **15.400,00** (quindicimilaquattrocento/00) così come attualmente previsto dal regolamento relativo all'addizionale comunale all'IRPEF come da ultima modifica di cui alla delibera consiliare n. 14 del 08/05/2015;
- 2) di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione su apposito sito informatico, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/98, come modificato dall'art. 11, comma 1, della L. 18.10.2001 n. 383, e secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale del 31 maggio 2002, pubblicato nella G.U. n. 130 del 5 giugno 2002;
- 3) disporre che il presente atto venga pubblicato all'Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69”;

- 4) di dichiarare l'immediata eseguibilità della presente Deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000, avendo riportato in separata votazione, n. 9 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 0 astenuti, resi nelle forme di legge dai n. 9 Consiglieri presenti e votanti nella pubblica seduta.

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 10 Del 23-03-2017

PARERE RESPONSABILE UFFICIO

Si esprime, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di atto deliberativo di cui all'oggetto

Camporgiano, li 17-03-17

IL RESPONSABILE
F.to LENZI SABRINA

AREA FINANZIARIA

Si esprime, sulla proposta in oggetto, ai sensi dell'art.49, 1° comma del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, parere Favorevole in ordine:

[X] Regolarità Contabile

Camporgiano, li 17-03-17

IL RESPONSABILE
F.to CAPPELLI MANUELA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to PIFFERI GUASPARINI FRANCESCO

Il SEGRETARIO
F.to BELLUCCI FRANCESCA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto RESPONSABILE ALBO PRETORIO certifica che copia della presente deliberazione è stata

pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 30-03-2017 ove rimarrà per

15 giorni consecutivi sino al giorno 14-04-2017 ai sensi dell'art. 124 comma 1

D.Lgs. 267/2000.

Camporgiano, li 30-03-2017 IL RESPONSABILE ALBO PRETORIO
F.to LENZI SABRINA

CERTIFICATO ESECUTIVITA'

Certifico che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ (Decimo giorno dalla pubblicazione all'Albo Pretorio) ai sensi dell'art. 134 comma 3 D.Lgs. 267/2000.

Certifico che la presente deliberazione è divenuta immediatamente eseguibile il 23-03-2017 ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n.267.

Camporgiano, li 23-03-2017 IL RESPONSABILE ALBO PRETORIO
F.to LENZI SABRINA